

CHIARIMENTO 4

A) L'art. 1.6 –ONERI prevede che siano a carico dell'Amministrazione "i costi di notifica degli atti di accertamento e degli atti prodromici sia nella fase precoattiva che nella fase coattiva non recuperati dai contribuenti", mentre l'art. 1.4 –DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE al paragrafo relativo al supporto nella riscossione coattiva, prevede che "le spese anticipate dall'appaltatore saranno rimborsate dall'ente entro trenta giorni dal pagamento delle stesse da parte del contribuente. Le spese (stampa, notifica, procedure esecutive, etc...) non recuperate non saranno rimborsate"; può chiarire l'attribuzione del relativo onere a carico di chi rimane?

In riscontro al punto a) si comunica quanto segue: nel contrasto tra l'art. 1.4 e l'art. 1.6 è da chiarire innanzitutto che il primo (1.4) risulta essere corretto mentre il secondo (1.6) contiene un refuso di stampa. Nello specifico si comunica che l'amministrazione rimborserà i costi relativi alla fase accertativa mentre non verranno rimborsate, le spese non recuperate, relativamente alle fasi precoattiva e coattiva in quanto rientrano nella sfera del rischio imprenditoriale che dovrà sostenere l'affidatario ed essendo un'attività che risulta essere direttamente dipendente alla qualità delle operazioni svolte in tali fasi. Si rammenta che comunque, così come previsto dal punto 1.4 "Supporto alla notifica degli atti tributari" la notifica può avvenire anche tramite messo comunale così da permettere un cospicuo abbattimento dei costi di gestione.

B) In caso di inesigibilità, a valle del procedimento di riscossione coattiva, è previsto il rimborso da parte del Comune delle spese delle procedure cautelari/esecutive attivate di cui al D.M. 21/11/2000?

Verranno rimborsate esclusivamente le spese relative alle procedure cautelari correttamente conclusesi a seguito di dichiarazione di inesigibilità del credito.

C) In riferimento all'art.4.2 – A – FATTURAZIONE del capitolato di gara: "Se all'interno dell'elenco verranno individuati accertamenti relativi a contribuenti evasori non individuati dall'appaltatore, ma dall'Amministrazione, l'elenco verrà restituito per lo stralcio delle posizioni". La previsione si riferisce ai provvedimenti relativi alle omesse –infedeli denunce Tassa rifiuti?

In riscontro al punto c) per "accertamenti relativi a contribuenti evasori non individuati dall'appaltatore" si intendono tutte quelle posizioni accertate scaturite da lavorazioni effettuate in via esclusiva dal personale dell'Ente (avvisi elaborati senza supporto dell'appaltatore), per qualsiasi tributo, e non mediante elaborazioni e/o attività di bonifica effettuate dall'appaltatore.

D) Si riscontra una incongruenza tra quanto indicato a pag. 3 del disciplinare, dove nella determinazione del valore dell'appalto l'aggio indicato per le attività di supporto alle fasi di riscossione coattiva è indicato nella misura del 5% e l'art. 1.5 del capitolato (importo dell'appalto) dove l'aggio, non soggetto a ribasso, risulta essere del 3%. Potrebbe chiarire la percentuale corretta?

In merito alla discordanza emersa tra l'art. 3 del disciplinare di gara e l'art. 1.5 del capitolato speciale d'appalto è da considerarsi, come percentuale dell'aggio relativa alla riscossione coattiva, quella del 3% così come da capitolato speciale d'appalto (vedi risposta a quesito 3.a).

San Marzano sul Sarno, 13/06/2019



Dott. Alessandro Coppola